



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2005, proposto da:  
Acquedotto Pugliese Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nardelli, con  
domicilio eletto presso Angela Carla' in Lecce, via Fabio Filzi, 22;

***contro***

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Buccoliero, con  
domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale,2;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza n. 250 del 13/6/2005 del Sindaco di Taranto con la quale la  
ricorrente è stata diffidata a non effettuare la sospensione della fornitura idrica  
intimata, a sospendere l'interruzione idrica eventualmente già messa in atto e a  
ripristinare l'erogazione entro le ventiquattrore dalla notifica dell'ordinanza  
medesima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. De Letteriis, in sostituzione dell'avv. Nardelli, per la ricorrente, e l'avv. Fazio, in sostituzione dell'avv. Buccoliero, per il Comune.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, attesa la situazione morosa di alcuni utenti in Taranto, ha promosso una serie di incontri con gli enti locali volti ad un accordo sulle modalità di estinzione delle situazioni debitorie.

Nonostante gli accordi intervenuti, i debitori non hanno provveduto al pagamento delle morosità.

Pertanto, la ricorrente ha inviato agli utenti morosi alcune raccomandate preavvertendo l'interruzione della fornitura idrica in caso di perdurante insolvenza.

A fronte di questi preavvisi, il Sindaco ha adottato un'ordinanza con la quale è stata diffidata la ricorrente a non effettuare la sospensione della fornitura idrica, a sospendere l'interruzione idrica eventualmente già messa in atto e a ripristinare l'erogazione.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione di legge; violazione degli artt. 54 e 50 d.lgs. 267/2000; violazione art. 3 l. 241/1990, assenza di motivazione – mancata indicazione dell'Autorità a cui ricorrere; eccesso di potere – sviamento – assenza di istruttoria e mancata considerazione di tutti i presupposti – erronea valutazione dei presupposti di fatto – travisamento – manifesta illogicità; violazione del giusto procedimento.

Deduce la ricorrente che non sussiste il profilo del grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Il Comune, con comparsa di costituzione e risposta, ha controdedotto nel merito. Con ordinanza 848/05, questo Tribunale ha accolto la richiesta cautelare e il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1158/05, ha respinto l'appello proposto dal Comune.

Nella pubblica udienza del 17 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L'ordinanza contingibile ed urgente prevista dagli art. 50 e 54, d.lg. n. 267 del 2000 è espressione di un potere residuale e atipico; il presupposto per l'adozione dell'ordinanza extra ordinem è il pericolo per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. L'ordinanza deve avere, come requisito di legittimità formale, una motivazione che dia conto della sussistenza concreta (necessità immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, come la salute o l'incolumità, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria) e costituisce espressione di una elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse onde porre rimedio a danni già verificatisi, ma anche e soprattutto, tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 cost., per evitare che un danno si verifichi. Pertanto, ai sensi degli art. 50 e 54, t.u.e.l., per giustificare il ricorso allo strumento dell'ordinanza, il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene, della salute e dell'incolumità pubblica costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, qualora non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza. (Tar, Lazio, sez. II, 2 gennaio 2012, n. 4).

La Corte costituzionale ha poi di recente escluso l'esistenza di un generale potere sindacale di emettere tale tipo di ordinanze, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma su cui lo stesso potere extra ordinem si fonda (art. 54, comma

4, d.lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 conv. con legge n. 125/2008) nella parte in cui comprendeva la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti" (cfr. decisione n. 115 del 4.4.2011), determinando quindi l'essenzialità della contingibilità ed urgenza.

Posti questi principi, l'ordinanza in questione è illegittima perché è stata adottata con la finalità di dirimere questioni attinenti a rapporti privatistici e senza dimostrare la ricorrenza effettiva di un pericolo per la pubblica incolumità o l'igiene pubblica

Infatti, risulta abbastanza chiaramente dagli atti di causa che lo scopo che ha mosso l'esercizio dei poteri d'urgenza è preordinato non già a prevenire situazioni igienico-sanitarie o di ordine pubblico, ma a dirimere questioni insorte nei rapporti contrattuali tra la società ricorrente e i singoli utenti.

In sostanza, l'ordinanza è espressione di uno sviamento, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente, impedire al gestore medesimo di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola col pagamento della prevista tariffa.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)